



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Luigi Sandirocco

**M.T. Capozza, *'Sacerdotium'*
nelle Novelle di Giustiniano.
'Consonantia' (συμφωνία) e 'amplificatio'
*della 'Res Publica', Torino, 2018***

Numero XIII Anno 2020
www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciungio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Salerno), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

**M.T. Capozza, ‘Sacerdotium’ nelle Novelle di Giustiniano.
‘Consonantia’ (συμφωνία) e ‘amplificatio’
della ‘Res Publica’, Torino, 2018**

La sinfonia è una forma musicale dalla complessa architettura formale, identificata da una metodica di costruzione che corre lungo le direttrici dello schema-sonata, attraverso la tripartizione esposizione-svolgimento-ripresa che va innervata dalla profondità del pensiero che la vivifica. Il termine stesso, sinfonia, e non solo etimologicamente, esprime l’idea della sonorità, della concordanza, della composizione, dell’accordo. Anche il volume di Maria Teresa Capozza tratta di una sinfonia del tutto particolare, inerente il diritto novellare giustiniano, ancorandosi a uno schema tripartito, attraversato da esposizione, svolgimento e ripresa: *La ‘sinfonia’ a proposito di sacerdotium e imperium* (pp. 37-68), *Sacerdotium nelle Novelle* (pp. 71-138), *Usi del termine sacerdotium in materia di ius privatum* (pp. 139-162), con la coda delle osservazioni finali (pp. 163-174). La monografia è inserita nella collana di scienze giuridiche e sociali (Sezione ricerca) della Lumsa, volume oggetto di *double blind per review*.

Il saggio si distingue sin da subito per la ricercatezza e l’elaborazione meticolosa della scansione in paragrafi, dettagliatissima nella formulazione lessicale. Un sesto del volume è dedicato alle premesse e alle linee di ricerca (pp.1-34), prendendo avvio da uno studio su *ius* e *fas* di Orestano, considerato fondamentale¹. Si snoda poi in un itinerario argomentativo sui concetti di *sacerdotium* e *imperium* e quindi di giurisprudenza pontificale e giurisprudenza ‘laica’², supportato da un robusto apparato di note, che

¹ R. ORESTANO, *Dal ‘ius’ al ‘fas’. Rapporto fra diritto divino e umano in Roma dall’età primitiva all’età classica*, in *BIDR*, 46, 1940, 198 (ora in ID., *Scritti*, II, Napoli, 1998, 565).

² Termine di epoca moderna. In argomento, cfr.: A. PALMA, *Identità e laicità nella recente giurisprudenza italiana*, in *SDHI*, 77, 2011, 479; I. DE LA POTTERIE, *Le concept de laïc dans les sources grecques et romaines*, in *Laicità tra diritto e religione da Roma a Costantinopoli a Mosca*, VII, 1994; L. FRANCHINI, *La nozione di «laicità» nella giurisprudenza romana*, in *Rivista di Diritto Romano*, 10, 2010.

approda al concetto di *Isolierung* elaborato da Fritz Schultz³ seguendo la scia di Jhering⁴ e ai suoi sviluppi nella contemporaneità⁵. Il rapporto tra il diritto e la religione, evoluzione dell’interazione tra sacerdoti e magistrati propria dell’età repubblicana, nell’età imperiale è definita *consonantia*, traslitterazione latina del lemma greco *sumfwnia*, così come riportato nella *praefatio* della Novella 6 di Giustiniano. Il rapporto tra potere sacerdotale e potere imperiale diventa così il fulcro del testo di Maria Teresa Capozza in base a quanto Giustiniano disegna nelle *Novellae Constitutiones*, passando da un’analisi terminologica (*consonantia* e *sacerdotium*) e dalle dinamiche del rapporto tra i due poteri.

Il testo della *praefatio* della Novella 6 risale al 535 ed è indirizzato da Giustiniano al patriarca di Costantinopoli, Epifanio⁶. Il *sacerdotium* e l’*imperium*, nella visione teocratica dell’imperatore, sono i massimi doni⁷ elargiti dalla *clementia* di Dio agli uomini, ma conservano ognuno una propria identità e quindi, per le specificità che li contraddistinguono, necessitano di una *bona consonantia* funzionale all’*utilitas* dell’umanità. I due poteri conferiti dalla *suprema clementia* divina *ex uno eodemque principio utraque procedentia humanam ornant vitam*, retti dal *principium* che si scinde in *sacerdotium* e *imperium*⁸.

Ma a questo punto l’autrice ritiene necessario differenziare i concetti di origine e di fondamento del potere, che non vanno intesi in senso sinonimiale, e chiama in supporto De Francisci il quale separa l’origine divina del potere dal conferimento della *potestas* all’imperatore⁹. La differenza tra sacerdoti e magistrati risiede nella differenza nel

³ F. SCHULTZ, *Prinzipien des römischen Rechts*, München und Leipzig, 1933.

⁴ R. VON JHERING, *Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung*, I, Leipzig, 1852.

⁵ In particolare, cfr.: L. SOLIDORO MARUOTTI, *Tra morale e diritto. Gli itinerari dell’‘aequitas’*. *Lezioni*, Torino, 2013; A. SCHIAVONE, *L’invenzione del diritto in Occidente*, Torino, 2005.

⁶ Sul punto, cfr.: N. VAN DER WAL, *La version florentine de la Collection des 168 Novelles*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, 49, 1981, 149 ss.

⁷ Cfr. anche F. VALLOCCHIA, *Alcune considerazioni sul concetto giuridico di ‘consonantia’ (in Nov. 6 pr.)*, in *BIDR*, 105, 2011, 309.

⁸ Ulp. 1 *inst.* D. 1.1.1.2; Cic. *de nat. deo.* 2.8.

⁹ P. DE FRANCISCI, *‘Arcana imperii?’*, III.II, Roma, 1970, 86.

fondamento del potere che essi esprimono: nel primo caso l'investitura è divina¹⁰, senza il successivo intervento della volontà popolare che invece distingue i magistrati¹¹. L'*imperium*, quindi, passa da un fondamento popolare, lo *iussum* conferito al sovrano dal *populus*¹², senza essere però disancorato da una discendenza superiore: *quia igitur imperium propterea deus de caelo constituit*¹³ e *Sicque in omnibus nominentur imperii anni et nostri, in quantum eos deus elongaverit*¹⁴. Dio ha dunque inviato l'imperatore agli uomini come *lex animata*¹⁵. Chiara, dunque, la diversa matrice dell'origine e del fondamento.

Capozza passa, quindi, in esame le competenze di *sacerdotium* e *imperium*, così come precisate da Giustiniano (*Illud quidem divinis ministrans, hoc autem humanis praesidens ac diligentiam exhibens*). Orestano ha fornito una riflessione sulla distinzione: «ci riporta a quella che è stata la più antica concezione romana del mondo, rimasta costante in tutta la tradizione, secondo la quale la totalità degli esseri ragionevoli si divideva in due gruppi, gli Dei e gli uomini»¹⁶, che peraltro è ben descritta da Gaio il quale attribuisce al diritto divino *res sacrae, res religiosas* e *res sanctae*, e a quello pubblico e privato le *res quae humani iuris sunt*¹⁷. Nella Novella 42 del 536 è sancito che la *consonantia* del rapporto interconnesso tra *sacerdotium* e *imperium* discende da una *pariter concurrentia* tra *diviniora* e *humana*, distinte sì ma pur sempre nella concezione unitaria dello *ius*: *Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia*¹⁸. La teoria della sinfonia giustiniana prevede che i due temi abbiano caratteri identitari: il *sacerdotium* deve mostrarsi *inculpabilis*¹⁹, *apud deum fiduciam plenum*²⁰; l'*imperium* prevede che

¹⁰ Nov. 6.1.5 e 6.1.9.

¹¹ Cic. *de leg. agr.* 2.7.18.

¹² Ulp. 1 *inst.* D. 1.4.1 pr.; Nov. 62 *praef.*; C. *Deo auctore*, 7.

¹³ Nov. 73 *praef.*

¹⁴ Nov. 113.

¹⁵ Nov. 105.2.4.

¹⁶ R. ORESTANO, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*. Parte speciale: *Su talune concezioni del diritto nell'esperienza giuridica romana*, Bologna, 1987, 276.

¹⁷ Gai. *inst.* 2.2.

¹⁸ Ulp. 2 *reg.* D. 1.1.10.2.

¹⁹ Nov. 8.14; 12.1; 12.3.1; 15.3 pr.; 22.5; 28.8; 133.1; 6.1.10; 6.2; 8 *iusiur.*; 12 *praef.*

²⁰ Nov. 14 *praef.*

l'amministrazione della *res publica* che è stata *tradita*²¹, ovvero trasferita nell'*imperatoris potestas* dallo *ius populi Roman*²², debba essere esercitata *recte et competenter*. Dio e popolo sono dunque i due piani che si intersecano per consolidare l'unità istituzionale nel segno dell'*utilitas* degli uomini.

Il secondo capitolo del volume, il più breve, è imperniato sul concetto giuridico della *consonantia*²³, ovvero dell'armonia del sistema che risulta dalla collaborazione tra *sacerdotium* e *imperium*. Un'ottica duale, poiché in musica l'armonia richiede tre elementi, non potendo spiegare le sue caratteristiche con il bicondimento che rende non identificabile compiutamente la modalità (maggiore o minore) e non fa scattare il complesso delle regole di relazione tra i gradi della scala²⁴. Resta invece intangibile il senso della concordanza tra i suoni così come deve esserci tra *res* e *personae*²⁵. Nelle fonti *consonantia* assume i contorni di due identità che si interfacciano in maniera eufonica: come in musica le singole note sovrapposte danno un risultato originale senza perdere in individualità, così nel diritto il *punctus* del *sacerdotium* si combina *contra punctum* all'*imperium* nel segno dell'unità²⁶. Il lemma *consonantia* non appare nelle fonti prima di Giustiniano, che invece l'utilizza in tre costituzioni²⁷, nelle Istituzioni²⁸ e in alcune novelle²⁹, per

²¹ Nov. 8.11.

²² Nov. 62.

²³ Sempre in argomento, cfr.: F. VALLOCCHIA, *Alcune considerazioni sul concetto giuridico di 'consonantia'*, cit.

²⁴ Su questi aspetti, in particolare, cfr.: A. SCHÖNBERG, *Trattato di armonia*, Milano, 2014. La definizione di Boezio, *est enim consonantia dissimilium inter se vocum in unum redacta concordia*, contenuta in *De institutione musica* 1.3, per quanto evocativa non è tecnicamente esaustiva poiché richiama più che l'armonia (dal tricondimento agli accordi) il *punctus contra punctum*, ovvero l'interrelazione di concordanza (e discordanza) del contrappunto.

²⁵ Sul punto, ancora, cfr.: L. SPITZER, *Armonia del mondo. Storia semantica di un'idea*, Bologna, 1967.

²⁶ Nov. 25.2.1. In argomento, cfr.: M. BRETONE, *Soliloquio sul diritto antico. La filosofia di una tecnica*, Lecce, 2013, 15; S. PULIATTI, *'Concordia debimus qua nihil fit pulchrius'. L'idea di pace nella legislazione di Giustiniano*, in *Trent'anni di studi sulla Tarda antichità: bilanci e prospettive*, *Atti del convegno internazionale (Napoli 21-23 novembre 2007)*, a cura di U. Criscuolo, L. De Giovanni, Napoli, 2009, 322 ss.

²⁷ C. 6.58.14, C. *Imperatoriam maiestatem*, 2 e C. *Tanta pr.*

²⁸ *Inst.* 2.10.3 e 3.7.3.

²⁹ Nov. 6 *praef.*; 12.4; 42 *praef.*

indicare l’armonia tra le *constitutiones*, tra *iura*, tra norme giuridiche, tra *diviniora* e *humana* e tra *sacerdotium* e *imperium*. Il concetto giuridico è quindi espressione di armonia del sistema, riverberata nella concordia che contraddistingue l’opera compilatoria intesa dall’imperatore come *corpus* organico a testimonianza della certezza del diritto.

Successivamente la studiosa compendia le linee direttive dell’indagine scientifica soffermandosi sugli usi del termine *sacerdotium* nella produzione novellare, a riprova del disegno teocratico giustiniano che si occupa minuziosamente degli aspetti legati al sacerdozio³⁰, poiché è convinzione dell’imperatore che la preghiera³¹ assicuri la *clementia* divina verso l’*imperium* e quindi, attraverso esso, la prosperità della *res publica*, la vittoria degli eserciti, la corretta amministrazione³². L’esame dell’autrice è condotto lungo una triplice prospettiva (termini e concetti, principi, regolamentazione) e una riflessione analitica, con il filtro delle fonti condotto attraverso la versione latina dell’*Authenticum* (pp. 74-77) e sintetizzato in tre eloquenti tavole sinottiche (pp. 78-79). L’ordinazione del sacerdote passa attraverso requisiti sanciti nella produzione normativa³³ che privilegiano ed esaltano qualità e purezza della vita personale *honestas*, *inculpabilis* e *irreprehensibilis*³⁴. Giustiniano si erge come una sorta di garante della *pudicitia* e dell’*honestas* di chi accede al sacerdozio perché tramite del *favor Dei* per l’*imperium* e, come più volte sottolineato, per l’*utilitas publica*. Ne derivano l’obbligo di celibato e il divieto di avere figli, cui soggiacciono vescovi, presbiteri, diaconi e suddiaconi³⁵, poiché il

³⁰ Sempre in argomento, cfr.: J. GAUDEMET, *La Chiesa del diritto. Introduzione allo studio delle istituzioni ecclesiastiche*, Bologna, 1956; C. CAPIZZI, *Giustiniano I tra politica e religione*, Soveria Mannelli, 1994; G. CRIFÙ, *Chiesa e Impero nella storia del diritto da Costantino a Giustiniano*, in *Chiesa e Impero: da Augusto a Giustiniano*, a cura di E. Dal Covolo, R. Uglione, Roma, 2001, 340 ss.

³¹ C. 1.3.41(42) pr.; 1.4.34 pr.; 1.3.43(44).6 e 9.

³² Nov. 135.5.1

³³ Nov. 6 del 535; 123 del 546; 137 del 565. Per quanto concerne i monaci, Nov. 5 del 535 e 133 del 539.

³⁴ Nov. 6.1; Nov. 6.1.7.

³⁵ C. 1.3.44(45) pr; Nov. 6.1.3; 123.1-2; 5.8.

concetto di *puḍicitia* ha un forte addentellato a quello di *iustitia*³⁶. Per quanto concerne le diaconesse, esse devono attenersi al nubilitato³⁷ e per allontanare ogni sospetto di frequentazione di uomini è consentita la coabitazione esclusivamente con padre e fratelli (p. 88. Per quanto riguarda invece i divieti per presbiteri, diaconi e suddiaconi, cfr. p. 103 nt. 69). L’irreprensibilità del sacerdote è ribadita anche dalla necessità che, preliminarmente all’ordinazione sulla quale pendono determinati requisiti³⁸, venga proclamata la sua innocenza in caso di opposizione sulla base dell’accusa al vescovo che abbia commesso azioni illecite³⁹, a pena di nullità. La *puritas* rientra nella visione giustiniana secondo la quale i vescovi sono punti di riferimento per il popolo e portavoce dei più deboli⁴⁰, quindi con forte legame con il territorio⁴¹. Inconcepibile, dunque, che l’ordinazione possa essere stata oggetto di mercimonio pecuniario, oppure che nell’esercizio sacerdotale emerga una qualche forma di avidità per il danaro (pp. 92-93 e 105-106 [nonché pp. 113-115 per quanto concerne il particolare caso della Magna ecclesia di Costantinopoli nella Novella 56 del 537])⁴². Sulla vita monacale, più sfuggente a causa del suo polimorfismo, Giustiniano si richiama a interventi dei suoi predecessori⁴³, per quanto attribuisca al monachesimo un certo rilievo sociale e quindi meritevole di articolata tutela giuridica⁴⁴. La condotta della *vita monachalis* è

³⁶ In argomento, in particolare, cfr.: C.J. ERRÁZURIZ, *La dimensione giuridica del pudore*, in *Iustitia*, 4, 2007, 461.

³⁷ Nov. 6.6.

³⁸ Nov. 137 del 565.

³⁹ Nov. 6.1.10.

⁴⁰ G. BARONE ADESI, *L’urbanizzazione episcopale nella legislazione tardoimperiale*, in *L’évêque dans la cité du IV^e et V^e siècle. Image et autorité. Actes de la table ronde de Rome (1er et 2 décembre 1995)*, Roma, 1998, 58.

⁴¹ C. 1.3.42(43); Nov. 6.2 e Nov. 7; 123.9.

⁴² C. 1.3.30(31) pr e 1.3.30(31).4. Nov. 6.1.5; 6.1.9; 123.2.1.

⁴³ C. Th. 16.3.1; C. 1.3.29.

⁴⁴ Nov. 5 del 535. In argomento, in particolare, cfr.: A.S. SCARCELLA, *Condotta dei monaci e legislazione imperiale da Teodosio I a Giustiniano*, in *BIDR*, 35-36, 1993-1994, 317 ss.

ritenuta *res sacra* poiché eleva l’anima verso Dio⁴⁵. L’ecclesia nel suo articolato complesso è *mater* dell’*imperium*⁴⁶ e *fons* del *sacerdotium*⁴⁷.

L’*excursus* analitico condotto da Capozza si sofferma poi sulla *pariter concurrentia* tra *diviniora* e *humana*, e *consonantia* fra *sacerdotium* e *imperium*, come illustrato nella Novella 42, prima di spostare la sua attenzione sulle *prerogativae* dell’*archiepiscopus Primae Iustinianae*⁴⁸. Il periodo riformista ricompreso tra il 535 e il 539, nel corso del quale Giustiniano persegue il disegno di «ricostituzione dell’*orbis Romanus* e di restaurazione dell’unità dell’Impero»⁴⁹, non tralascia un intervento sulla ridefinizione del ruolo e delle funzioni dell’episcopato a livello locale attraverso una *lex generalis* per l’*utilitas publica*⁵⁰, il ruolo del *sacerdotium* nella nomina del *defensor civitatis*⁵¹, del *pater civitatis* e del *frumentarius*⁵², e infine di garante del *populus*⁵³, in quanto Giustiniano ne riconosce rettitudine, imparzialità, trasparenza, oltre a moralità, onestà e affidabilità. L’opera di riordino condotta dall’imperatore non può non investire diocesi e vicariati, anch’essi inseriti nella filosofia politica di agire su insufficienze e inefficienze dell’apparato statale tramite un riassetto territoriale che esalti la funzionalità della macchina burocratica. Ma il *sacerdotium* viene esplicitamente tutelato nella sua continuità, indipendentemente dagli interventi di riassetto amministrativo ad ampio raggio, proprio per il ruolo sociale che l’imperatore assegna a esso, ritenendolo in un certo qual modo, per sua natura e sue caratteristiche, inscalfibile⁵⁴.

Il matrimonio è uno degli argomenti ai quali il legislatore e l’uomo Giustiniano, com’è noto, era più sensibile e sui quali ha lasciato

⁴⁵ Nov. 133 del 539.

⁴⁶ Nov. 3 del 535.

⁴⁷ Nov. 9 del 535.

⁴⁸ Nov. 11 del 535

⁴⁹ Sul punto, cfr.: S. PULIATTI, *Ricerche sulla legislazione «regionale» di Giustiniano. Lo statuto civile e l’ordinamento militare della prefettura africana*, Milano 1980, 1 ss.

⁵⁰ Nov. 8 del 535.

⁵¹ Nov. 15 del 535.

⁵² Nov. 128 del 545.

⁵³ Nov. 30 del 536; Nov. 103 del 536; Nov. 154 del 535-536.

⁵⁴ Nov. 28 e Nov. 29 del 535 e Nov. 31 del 536.

un'impronta tutt'altro che superficiale. La Novella 22 del 535 è un cardine della sua visione della società romana, e anche questo spiega la sua corposa articolazione. Non a caso il termine *sacerdotium* vi ricorre ben cinque volte. Il *divortium bona gratia*, nelle sue uniche tre ipotesi di ammissibilità, comprende la scelta della vita monastica, causa di scioglimento del vincolo senza colpa⁵⁵, per quanto Giustiniano preveda una sorta di risarcimento a carico del coniuge che abbia scelto di dedicarsi a Dio⁵⁶. La violazione del divieto di contrarre nozze, a esclusione del *lector* o del *cantor*, prevede la destituzione dal *sacerdotium*⁵⁷. Dopo due rapidi accenni alle *secundae nuptiae*⁵⁸ e alla legittimazione *per rescriptum principis*⁵⁹, la romanista passa al vaglio la disciplina dei beni ecclesiastici rimarcando l'interrelazione tra *sacerdotium* e *imperium* e la rilevanza dell'*utilitas* della *res publica*. Di qui il composito esame della Novella 7 del 535, con il divieto di alienazione dei beni ecclesiastici, l'eccezione costituita dalla possibilità di scambi immobiliari tra *sanctissimae ecclesiae* e l'*imperium* e la casistica che riguarda altresì *ecclesia* e *venerabiles domus*⁶⁰. Gli ultimi due argomenti sui quali si sofferma l'autrice sono il regime dei beni appartenenti al *sacerdotium* (pp. 154-157)⁶¹ e l'*episcopalis audientia*, oggetto di numerosi interventi da parte di Giustiniano⁶², e in particolare per quanto concerne la Novella 83.

Maria Teresa Capozza tira le fila del discorso, sin qui spiegato e analizzato, nelle undici conclusive pagine nelle quali si articolano le osservazioni finali, anch'esse in tripartizione 'sinfonica'. Non si tratta di un mero resoconto riassuntivo, quanto piuttosto del *focus* su un quadro del quale sono state enucleate caratteristiche e particolarità, per ancorarvi alcune considerazioni sulla *consonantia*. Essa va oltre l'aspirazione universalistica giustiniana per diventare teoria giuridico-religiosa e

⁵⁵ Al pari di sterilità, vecchiaia, malattia, accesso alla *militia*, come riportato in Herm. 2 *iur. epit.* D. 24.1.60.1 e Gai 11 *ad ed. prov.* D. 24.1.61 (*De donationibus inter virum et uxorem*).

⁵⁶ C. 1.3.52(53).15.

⁵⁷ Nov. 22.42.

⁵⁸ Nov. 22.44.1; Nov. 22.44.7.

⁵⁹ Nov. 89 del 539.

⁶⁰ Nov. 54 e Nov. 55.

⁶¹ Nov. 131 del 545.

⁶² C. 1.4.7-8; 1.3.25 pr.; 1.3.36(37).2; 1.4.29. Nov. 79; Nov. 83 del 539.

delineare l'*imperium*, in continuità, *quod semper est*⁶³, ovvero *sine fine* come Giove promise dopo la fondazione dell'Urbe⁶⁴. Questa *Weltanschauung* ha fatto azzardare un profilo di cesaropapismo⁶⁵ *ante litteram* che l'autrice respinge nettamente come una concettualizzazione semplificata della prospettiva politico-istituzionale giustiniana, a suo dire basata su un'errata analisi delle fonti (p. 168), le quali escluderebbero altresì la volontà dell'imperatore di intervenire nella definizione delle controversie religiose, secondo l'assioma che al *sacerdotium* compete la decisione sul dogma e all'*imperium* tradurle in legge: ne deriva che ogni volta che Giustiniano si occupa di *sacerdotium* lo fa non per sostituirsi alla gerarchia ecclesiastica e fare della Chiesa uno strumento dell'*imperium*, ma con il solo fine di garantire la prosperità della *res publica* e la salvaguardia del *populus*. I due temi della 'sinfonia', per realizzarsi in forma compiuta, devono fondersi nell'*utilitas*, affondando le sue radici nel profondo rapporto che intercorre tra *religio*, *populus* e *imperium*: potere religioso e potere politico come espressione dello *ius publicum*.

Nell'economia del testo sono inevitabili i rimandi tematici, i ritorni e le precisazioni di approfondimento, legati alla strutturazione e all'articolazione, ma questo avviene con equilibrio. Il libro rivela la destinazione specialistica che fa leva su una dimostrata competenza unita a un'evidente padronanza della tematica. I raffronti sono ben interfacciati, le linee interpretative sono chiare. Se l'apparato delle note mostra una particolare accuratezza, così come l'indice delle fonti, manca, per probabile scelta editoriale, un indice bibliografico di riferimento in calce al volume.

LUIGI SANDIROCCO
Professore aggregato
Diritto Romano e Diritti dell'Antichità
Università degli Studi di Teramo
E-mail: lsandirocco@unite.it

⁶³ Nov. 6 *epil.*

⁶⁴ Verg., *aen.* 1.278-279.

⁶⁵ Termine coniato nel XVIII sec., e riferito proprio a Giustiniano, da J.H. BÖHMER, *Ius ecclesiasticum protestantium*, I.14 *Dissertatio praeliminaris*, Halle, 1738, 10 ss.

